

# REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL RETTORE MEDIANTE VOTO ELETTRONICO

Emanato con D.R. n. 955 del 23 dicembre 2020



## Regolamento per le elezioni del Rettore mediante voto elettronico

### INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 – PRINCIPI GENERALI	
ART. 3 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE	
ART. 4 – MODALITÀ DI VOTO	
ART. 5 – SCRUTINIO	3
ART. 6 – NORMA DI RINVIO	

# Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di voto da remoto nell'ambito del procedimento di elezioni del Rettore, come previsto dall'art. 52 comma 2 del Regolamento generale di Ateneo.

# Art. 2 - Principi generali

- 1. Il voto degli elettori è espresso con modalità telematica, garantendo la segretezza, la certezza e l'unicità della dichiarazione di voto.
- 2. La procedura è in ogni caso volta a garantire l'esercizio del voto nell'ottica della semplificazione e della trasparenza nelle operazioni di scrutinio.

### Art. 3 - Commissione Elettorale Centrale

- 1. La Commissione Elettorale Centrale, nella composizione prevista dall'art. 49 comma 1 del Regolamento generale di Ateneo, sovrintende al regolare svolgimento delle votazioni telematiche e, per il tramite dell'Ufficio elettorale, riceve tutte le informazioni relative alla procedura informatica di voto.
- 2. Spettano alla Commissione Elettorale Centrale tutte le funzioni ad essa attribuite dal Capo I, Titolo IV del Regolamento generale di Ateneo, nonché tutte quelle attribuite alla Commissione di seggio, in quanto compatibili con la procedura elettronica.
- 3. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto all'Ufficio Elettorale.

# Art. 4 - Modalità di voto

- 1. Le elezioni mediante voto elettronico sono effettuate utilizzando una apposita procedura telematica alla quale ciascun elettore può accedere da remoto utilizzando credenziali di accesso strettamente personali e univoche.
- 2. Le operazioni di voto si tengono nei giorni e nelle fasce orarie indicate nel Decreto del Decano, che provvede alla convocazione del corpo elettorale.
- 3. Ogni elettore può votare utilizzando indifferentemente un proprio dispositivo abilitato alla navigazione Internet o la propria postazione lavorativa; a tal fine l'elettore è tenuto ad accedere alla schermata di autenticazione tramite apposito link, che viene reso pubblico sul portale di Ateneo nella pagina ufficiale dedicata alle elezioni del Rettore e altresì trasmesso mediante comunicazione inviata all'indirizzo email istituzionale a ciascun elettore.
- 4. La procedura di elezione da remoto garantisce:
  - a) che il voto sia personale, libero e segreto;
  - b) adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali istituzionali non cedibili a terzi e, qualora ritenuto opportuno, eventuali ulteriori modalità che assicurino l'autenticazione;
  - c) la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
  - d) l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
  - e) ove possibile, che la scheda voto non riporti il nominativo dei candidati che abbiano ritirato la propria candidatura con congruo preavviso;
  - f) la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca);
  - g) che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né revocabile.



Regolamento per le elezioni del Rettore mediante voto elettronico

# Art. 5 - Scrutinio

- 1. A conclusione delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale Centrale, constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto da remoto, dà inizio alle operazioni di scrutinio.
- 2. Le operazioni di scrutinio ed elaborazione dei risultati sono resi disponibili dal sistema di voto elettronico utilizzato.
- 3. I risultati dello scrutinio sono validati dalla Commissione elettorale e comunicati tempestivamente a ciascun elettore mediante messaggio trasmesso sull'indirizzo email istituzionale.

# Art. 6 – Norma di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente atto, si rinvia alle vigenti norme in materia disciplinata dal vigente Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.